CAMERA DEI DEPUTATI N. 2958

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati REPOSSI e ARCAINI

Annunziata il 15 ottobre 1952

Nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, la tessitura serica ha sempre svolto una importante attività di esportazione, ed è anzi da dire che il progresso di tale branca tessile fu, come testimoniano le statistiche delle nostre esportazioni, sempre legato alle nostre possibilità di esportazione.

La tessitura serica italiana può approvvigionarsi per il suo fabbisogno di filati al mercato interno, esistendo un importante allevamento industriale bachiserico, ma non sempre il prezzo delle sete italiane consente alle tessiture seriche di poter competere sui mercati esteri con le tessiture che possono approvvigionarsi di sete asiatiche, spesso a migliori condizioni.

Con l'emanazione dell'odierna tariffa doganale, è stato imposto, a tutela della bachisericoltura italiana, un dazio del 15 per cento sulla seta greggia tratta che costituisce il semilavorato indispensabile alla tessitura.

Prima dell'emanazione dell'anzidetta tariffa doganale, la seta greggia non era mai stata soggetta a dazio di confine.

Da ciò la necessità di consentire la temporanea importazione di seta tratta greggia da trasformare in tessuti, onde mettere le tessiture, in determinate circostanze di mercato, in condizione di approvvigionarsi dei filati di seta a prezzi internazionali.

I provvedimenti di temporanea importazione sono stati sino ad oggi concessi con decreti ministeriali che, a' sensi delle disposizioni vigenti, non possono essere superiori alla durata di sei mesi.

Nel caso particolare della seta un provvedimento limitato a sei mesi, anche se successivamente rinnovato senza soluzione di continuità, mette le tessiture in condizione di non potersi avvalere della concessione data la lontananza del mercato di origine della merce da importare, le difficoltà doganali sorgenti per effetto dello scadere dei vari provvedimenti che non possono essere tempestivamente rinnovati e così via.

Tutto ciò premesso si ritiene che si imponga un provvedimento che renda permanente la possibilità di importare temporaneamente la seta greggia tratta per la produzione di tessuti, calze, veli da buratto, ecc., e si è perciò predisposto la presente proposta di legge che, conformemente a quanto si è praticato per altri prodotti, aggiorna la tabella annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate giusta la tabella n. 1 annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è aggiunta la seta tratta greggia, addoppiata o torta, bianca o gialla e la seta toussah per la produzione di tessuti, calze, veli da buratto, ecc.

ART. 2.

La quantità minima di seta da ammettere alla importazione temporanea è di chilogrammi 100; il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti è fissato in un anno.